

Lotto n. 2

LOTTO 2

POLIZZA CYBER RISK

Stipulata tra

SOGEI SPA

Via Mario Carucci 99 00143 – Roma

P.IVA 01043931003

E

[Nome Società]

Via.....

Cap.....

Città.....

P.IVA n°.....

Effetto: dalle ore 24.00 del 30.06.2025
Cessazione: alle ore 24.00 del 31.12.2026

Premio lordo annuale €.....

SOMMARIO

1.	CONTRAENTE	6
2.	MASSIMALE PER SINISTRO E IN AGGREGATO PER PERIODO ASSICURATIVO	6
3.	FRANCHIGIA	6
4.	PREMIO LORDO ANNUO	6
5.	TERRITORIALITÀ.....	6
6.	PERIODO ASSICURATIVO	6
7.	RETROATTIVITÀ	6
8.	NOTIFICA DI SINISTRI	6
9.	FORO COMPETENTE	7
10.	PERIODO DI OSSERVAZIONE	7
1.1.	COPERTURA DANNI PROPRI.....	12
1.1.1.	Interruzione di Attività.....	12
1.1.2.	Costi e Spese	12
1.1.3.	Protezione dei Dati personali.....	13
1.1.4.	Costi di difesa risultanti da una indagine.....	13
1.1.5.	Cyber estorsione	13
1.2.	COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER.....	14
1.2.1.	Violazione della sicurezza e Violazione della confidenzialità di Dati personali.....	14
1.2.2.	Responsabilità derivante dai media.....	14
2.1.	Assicurato.....	15
2.2.	Assicuratore	15
2.3.	Assicurazione.....	15
2.4.	Atto malevolo.....	15
2.5.	Aumento del costo del lavoro.....	15
2.6.	Autorità di regolamentazione.....	15
2.7.	Contraente	16
2.8.	Costi di difesa.....	16
2.9.	Costi e Spese	16
2.10.	Cyber estorsione	16
2.11.	Danni.....	16
2.12.	Danno patrimoniale diretto.....	16

2.13.	Dati	16
2.14.	Dati personali.....	16
2.15.	Denaro.....	16
2.16.	Evento accidentale	17
2.17.	E-Crime.....	17
2.18.	Impatto finanziario.....	17
2.19.	Indagine.....	17
2.20.	Istruzioni fraudolente.....	17
2.21.	Lesione fisica.....	17
2.22.	Perdita	17
2.23.	Periodo Assicurativo.....	17
2.24.	Periodo di Carenza	17
2.25.	Periodo di indennizzo	18
2.26.	Periodo di osservazione	18
2.27.	Persona assicurata.....	18
2.28.	Polizza	18
2.29.	Profitto lordo	18
2.30.	Regolamentazione riguardo i dati personali.....	19
2.31.	Richiesta di risarcimento.....	19
2.32.	Sanzione	19
2.33.	Sistema informatico dell'Assicurato	19
2.34.	Terzo.....	19
2.35.	Trasferimento fraudolento di fondi	19
2.36.	Violazione della confidenzialità di Dati personali.....	19
2.37.	Violazione della sicurezza.....	20
3.1	Condotte dolose.....	21
3.2	Perdita nota.....	21
3.3	Responsabilità contrattuale.....	21
3.4	Crime.....	21
3.5	Lesioni fisiche	21
3.6	Danno materiale	22
3.7	Brevetti / Anti-Trust.....	22
3.8	Richiesta di risarcimento degli azionisti.....	22
3.9	Miglioramenti (Opzione base)	22
3.10	Valore monetario	22
3.11	Tasse e sanzioni	22

3.12	Compensi	22
3.13	Infrastruttura esterna	23
3.14	Sotto-dimensionamento volontario	23
3.16	Guerra e guerra informatica.....	23
3.17	Forza maggiore.....	24
4.1	Territorialità	25
4.2	Massimale per periodo assicurativo	25
4.3	Franchigia	25
4.4	Copertura in forma “Claims Made”	25
4.5	Altra assicurazione.....	25
4.6	Calcolo dei costi di interruzione dell’attività	25
4.7	Acquisizione e costituzione di nuove società controllate	25
4.8	Fusione o acquisizione della Contraente	26
4.9	Legge applicabile	26
4.10	Separazione delle proposte di assicurazione	26
4.11	Periodo di osservazione	26
4.12	Durata del contratto, rinnovo della copertura, recesso annuale	27
4.13	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	27
4.14	Revisione del prezzo	28
4.15	Forma delle comunicazioni	28
4.16	Oneri fiscali	28
4.17	Interpretazione del contratto - Clausola di Buona Fede.....	29
4.18	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010	29
4.19	Trattamento dei dati personali	30
4.20	Coassicurazione e delega	31
4.21	Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta.....	32
4.22	Assicurazione presso diversi assicuratori.....	32
4.23	Recesso per sinistro (Opzione base)	32
4.23	Recesso per sinistro (Opzione migliorativa a))	32
4.24	Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione.....	32
4.25	Obbligo di fornire i dati sull’ansamento del rischio.....	33
4.26	35	
4.27	Clausola intermediari.....	35
4.28	Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione	
	37	

4.29	Disciplina dell'appalto	37
4.30	Clausole vessatorie.....	37
4.31	Garanzia definitiva.....	38
4.32	Divieto di Cessione del contratto e cessione del credito	39
4.33	Subappalto	39
4.34	Incompatibilità.....	39
4.35	Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto	42
5.1	Notifica di una Perdita	44
5.2	Gestione della perdita	44
5.3	Accordo/transazione	44
5.4	Mitigazione di una Perdita	45
5.5	Surroga e rivalsa.....	45
5.6	Pagamento della Perdita	45

SCHEDA DI POLIZZA

1. CONTRAENTE

Sogei SpA Via Mario Carucci 99, 00143 Roma

2. MASSIMALE PER SINISTRO E IN AGGREGATO PER PERIODO ASSICURATIVO

€ 10.000.000,00 (DIECIMILIONI)

3. FRANCHIGIA

€ 100.000,00 per sinistro (Opzione base)

<Importo da modificare in relazione all'importo oggetto di offerta

€ 90.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa a))

€ 80.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa b))

€ 70.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa c))

€ 60.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa d))

€ 50.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa e))

Periodo di Carenza Assoluto per la garanzia 1.1.1 "Interruzione di Attività": 24 ore

4. PREMIO LORDO ANNUO

€.....

5. TERRITORIALITÀ

Mondo Intero

6. PERIODO ASSICURATIVO

Dalle ore 24:00 del 30.06.2025 alle ore 24:00 del 31.12.2026, con applicazione della seguente rateizzazione:

Perfezionamento: 30.06.2025 - 31.12.2025

1° rata 31.12.2025 – 31.12.2026

7. RETROATTIVITÀ

illimitata

8. NOTIFICA DI SINISTRI

[dettagli del centro di notifica sinistri - a cura dell'Assicuratore]

9. FORO COMPETENTE

Foro di Roma.

10. PERIODO DI OSSERVAZIONE

- 12 mesi al 75% del premio
- 36 mesi al 150% del premio
- 72 mesi al 225% del premio

AVVERTENZE

La presente Polizza è costituita dai seguenti elementi:

SCHEDA DI POLIZZA

AVVERTENZE

DESCRIZIONE ATTIVITA' ASSICURATA

SEZIONE 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE 2 – DEFINIZIONI

SEZIONE 3 – ESCLUSIONI

SEZIONE 4 – CONDIZIONI GENERALI

SEZIONE 5 – NOTIFICHE E GESTIONE SINISTRI

SEZIONE 6 – RIPARTIZIONE DEL PREMIO

Regole per l'interpretazione della Polizza:

I termini della presente Polizza scritti in **carattere grassetto con lettera iniziale in maiuscolo** rimandano ad una specifica definizione contenuta nella **SEZIONE 2 - DEFINIZIONI**.

I termini utilizzati al singolare includono anche il loro corrispettivo al plurale e vice-versa.

Qualunque richiamo legale e normativo menzionato nella presente Polizza dovrà essere interpretato come:

- un riferimento a qualunque nuova disposizione legale o normativa che si sostituisce a quella precedentemente in vigore, e
- inclusivo di tutti i riferimenti legali o normativi equivalenti vigenti in altre giurisdizioni.

La presente Polizza è sottoscritta sulla base delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'**Assicurato** su richiesta dell'**Assicuratore** durante il processo di sottoscrizione o rinnovo della stessa.

La sezione "Copertura della Responsabilità Civile Cyber" viene attivata in seguito ad una **Richiesta di risarcimento** avanzata da un **Terzo**.

La sezione "Copertura Danni Propri" è prestata sulla base della scoperta di una **Perdita** da parte di un dipendente dell'**Assicurato**.

L'**Assicuratore** non fornirà copertura, né sarà obbligato a pagare un qualunque sinistro, né sarà obbligato a fornire un qualsiasi beneficio in virtù del presente contratto, nel momento in cui, il pagamento di tale sinistro, o la fornitura di tale beneficio espongono l'**Assicuratore** a qualunque

sanzione, proibizione o restrizione in virtù delle risoluzioni delle nazioni Unite o a sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale di Sogei, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è attualmente l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'attività di cui sopra può essere svolta in regime di "telelavoro", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia, accordo interconfederale del 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e/o in regime di Smart Working.

Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative

A titolo esemplificativo e non limitativo viene riportata di seguito una breve descrizione delle attività svolte.

la Contraente esegue attualmente, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni di: società strumentale preposta, secondo il modello del in house providing, al settore dell'Information and Communication Technology del MEF e delle articolazioni organizzative dello stesso.

Svolge le proprie attività per il sistema informativo della fiscalità e per il sistema informativo dell'economia. Inoltre, svolge altre attività nel settore dell'ICT per conto di Amministrazioni pubbliche ed organismi ed Enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, così come si rileva dallo statuto, e suoi successivi aggiornamenti, e dalla missione della Società disponibili anche sul sito istituzionale. Può inoltre svolgere, negli ambiti indicati, attività anche con Amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati.

Svolge:

- attività di elaborazione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilità fiscale, della revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 146/1998; la predisposizione delle metodologie e la elaborazione dei dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, svolgendo tutte le funzioni allo scopo previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché ogni altra attività necessaria.
- ogni attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, aggiornare la mappa del rischio di evasione e individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 95/2012 è stata determinata l'incorporazione del ramo IT di Consip S.p.A. nella Contraente e, pertanto, sono state demandate alla Sogei l'esecuzione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D.L. n. 414/1997. Pertanto ad oggi tra le Strutture Organizzative rientrano anche i Dipartimenti del MEF, ed in particolare il Dipartimento delle Finanze, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (di seguito DAG), il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché il Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché le strutture che saranno costituite ovvero quelle che deriveranno da modifiche ed integrazioni delle attuali.

Sogei eroga altresì le proprie attività per altre amministrazioni pubbliche al di fuori del Ministero dell'economia e delle finanze tra le quali a titolo indicativo e non esaustivo il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia per la coesione territoriale, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo Sviluppo Economico, l'AGID, nonché il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Sogei, nell'ambito del processo di innovazione degli apparati amministrativi e di integrazione con le altre pubbliche amministrazioni, ha l'incarico di provvedere allo sviluppo, alla manutenzione ed alla conduzione del Sistema informativo della fiscalità e della economia, ad ogni attività direttamente o indirettamente collegata e connessa a quella di cui sopra ivi compresi supporto, assistenza e consulenza dell'Amministrazione secondo quanto disciplinato nei Contratti quadro e nelle Convenzioni in essere con il Dipartimento delle Finanze, con il DAG e nei Contratti Esecutivi ed in quelli derivati, con le Strutture e articolazioni Organizzative di cui sopra, nonché in specifici contratti con altri Enti e/o Amministrazioni pubbliche come sopra e nel seguito richiamati.

La Sogei, ai sensi dell'articolo 1, comma 306 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), provvede poi per il Ministero dell'Interno alla progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, banca dati di interesse nazionale istituita dall'articolo 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 presso il Ministero dell'Interno.

La Sogei, ai sensi dell'art. 33-septies del D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.lgs. n. 179/2016, è incaricata altresì della realizzazione di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, previsti dal Piano Triennale di Razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

Le attività svolte da Sogei riguardano a titolo indicativo e non esaustivo, tra le altre, la progettazione di sistemi informativi complessi, di soluzione informatiche, lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo, la predisposizione e conduzione degli ambienti operativi e di sicurezza dei centri di elaborazione dati, il collaudo, l'assistenza tecnica, la formazione, la sperimentazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie ICT, i servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici, il supporto specialistico per gli studi economico fiscali volti alla realizzazione di modelli previsionali.

La Sogei è una persona giuridica la quale, atteso il proprio assetto proprietario, si configura anche, quando agisce per acquisire beni e servizi per conto dell'Amministrazione Finanziaria, quale "organismo di diritto pubblico" ed "Amministrazione aggiudicatrice" ai sensi del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter del richiamato D.L. n. 95/12, la Sogei, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

A titolo indicativo e non esaustivo Sogei svolge, anche attraverso il ricorso a collaborazioni esterne, le seguenti attività:

1) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema informativo della fiscalità.

In tali attività rientrano:

- Attività di sviluppo software volta:

o allo sviluppo di nuove applicazioni ed alla manutenzione evolutiva di quelle già in esercizio;

o alla personalizzazione ed alla parametrizzazione di prodotti software di mercato;

o alla realizzazione di interventi software di “business Intelligence” e di “Datawarehouse”;

o alla personalizzazione ed alla parametrizzazione sui sistemi ERP.

- Attività di verifica e collaudo.
- Attività di assistenza e supporto all'Amministrazione Finanziaria.
- Attività di conduzione, volta:

o all'esercizio della rete;

o all'assistenza centrale agli utenti;

o alla manutenzione delle applicazioni software in esercizio;

o alla conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi di elaborazione centrali (mainframe e open) e dei sottosistemi ad essi collegati direttamente o in rete e dei sistemi periferici;

o ai servizi di fotocoproduzione e spedizione;

o al sistema di posta elettronica, ed ai servizi internet;

o alla realizzazione ed adeguamento delle reti locali;

o al disaster recovery (di base ed esteso);

o alla formazione e-learning

- Attività di Certificatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Attività di gestore del servizio di posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005 e D. M. 2 novembre 2005.
- Attività di sviluppo, collaudo, conduzione e manutenzione di canali telematici per l'accesso ai servizi, nonché assistenza agli utenti del canale telematico del territorio.
- Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dei Sistemi informativi, attraverso le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.
- Fornitura/scambio dati con Pubbliche Amministrazioni, Enti, intermediari, concessionari, imprese e cittadini.
- Interventi volti al miglioramento della qualità del patrimonio cartografico dell'agenzia del territorio;
- Prestazioni di sviluppo, gestione e manutenzione per i sistemi delle Conservatorie, delle Dogane, del Demanio, della Riscossione.

2. Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione, come descritte al punto 1, di altri Sistemi informativi affidati o in corso di affidamento dalla Pubblica Amministrazione alla Contraente:

- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria ed emissione e distribuzione della Tessera Sanitaria a tutti i cittadini iscritti al Sistema Sanitario Nazionale.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione dei sistemi di gioco (totalizzatori nazionali) per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive e dei concorsi a pronostico, dei sistemi di controllo dei giochi (ad es. apparecchi da divertimento e intrattenimento, Bingo, giochi di abilità, ecc) e dell'anagrafe dei conti di gioco.
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchi da intrattenimento, su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.

- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchiature da gioco c.d. “totem”, su richiesta di AAMS, delle forze dell’ordine o dell’autorità giudiziaria.
- Verifica di conformità di sistemi di gioco e giochi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S (Video Lottery Terminal – VLT).
- Accertamenti tecnici su richiesta di AAMS, su specifici modelli di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S.
- Attività richieste da AAMS per la verifica tecnica di componenti della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., o, più in generale, per accertare la rispondenza dei sistemi di gioco dei concessionari ai requisiti previsti dagli obblighi di convenzione, in ottemperanza a quanto previsto da capitolati o specifiche tecniche, anche nell’ambito di procedure di selezione.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema di “disaster recovery/business continuity” per la Pubblica Amministrazione.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione di sistemi informativi per ACI, etc.
- Fatturazione elettronica.
- I servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici.
- Realizzazione di software, sviluppi, manutenzione e servizi accessori relativamente a strumenti investigativi e tecnologie ad alta efficacia per il tracciamento e la interdizione di reti terroristiche (progetto TITAN) verso la Commissione Europea, gli Stati UE e l’Amministrazione italiana.
- Diritti di titolarità esclusiva di prodotti e innovazioni sviluppate autonomamente.
- Titolarietà di brevetti e marchi.

3) Attività che nel corso di durata della copertura venissero affidate alla Contraente in esecuzione dei contratti con le Amministrazioni e gli Enti.

4) Attività di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2022, n.92, volto a regolamentare l’accreditamento dei CV e dei Laboratori di Prova istituiti presso amministrazioni o enti pubblici.

SEZIONE 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento del premio e conformemente ai termini e alle condizioni della presente Polizza, l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** concordano quanto segue:

1.0 PREVALENZA DELLE CONDIZIONI

Le norme riportate nel presente contratto prevalgono integralmente su tutte le eventuali condizioni riportate sui moduli prestampati della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla Polizza, che quindi devono intendersi derogate, ove in contrasto, dal presente contratto. La firma apposta dalla **Contraente** su moduli a stampa vale dunque alla stregua di presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Compagnie di Assicurazione partecipanti alla Coassicurazione.

1.1. COPERTURA DANNI PROPRI

Tutti i **Costi e le Spese** che ricadono nell'ambito della garanzia di cui ai successivi punti 1.1.1 "Interruzione di Attività" e 1.1.2 "Costi e Spese" sono coperti unicamente durante il **Periodo di Indennizzo**.

1.1.1. Interruzione di Attività

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**:

- i. La perdita di **Profitto Lordo** sostenuta dall'**Assicurato**, e
- ii. L'**Aumento del costo del lavoro** sostenuto dall'**Assicurato**

derivante da una **Violazione della sicurezza** o da una **Violazione della confidenzialità di dati personali**, in ogni caso scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

La presenta garanzia si intenderà inoltre prestata anche a seguito di una interruzione dell'operatività del **Sistema informatico dell'Assicurato** a seguito della decisione di una **Autorità di regolamentazione**, oppure a seguito della decisione di un **Assicurato**, qualora si renda necessaria al fine di limitare un potenziale **Impatto finanziario**.

La garanzia opera anche in seguito all'arresto volontario del **Sistema informatico dell'Assicurato** posto in essere dall'**Assicurato** allo scopo di evitare o contenere l'interruzione di attività.

1.1.2. Costi e Spese

L'**Assicuratore** si farà carico di tutti i **Costi e le Spese**, sostenuti dall'**Assicurato**, derivanti da una **Violazione della sicurezza** scoperta durante il **Periodo Assicurativo** e volti a:

- i. Identificare, analizzare una **Violazione della sicurezza**,
- ii. Ripristinare il **Sistema informatico dell'Assicurato** allo stato precedente alla **Perdita**,
- iii. Mantenere operativo il **Sistema informatico dell'Assicurato**,
- iv. Ripristinare i **Dati**,
- v. Fornire assistenza legale per adempiere a:
 - a. ogni obbligo legale o normativo,
 - b. una richiesta di un **Autorità di regolamentazione**.

L'**Assicuratore** inoltre indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**:

- i. Qualsiasi altra spesa sostenuta dall'**Assicurato**, oltre a quelle sopra-menzionate,
- ii. I costi di mitigazione intrapresi per prevenire, limitare o mitigare l'esposizione dell'**Assicurato** verso una potenziale responsabilità,
- iii. I costi per la quantificazione di una **Perdita**: ovvero i costi per avvalersi di consulenti esterni per identificare, presentare, verificare e/o negoziare la valutazione di una **Perdita** coperta dalla presente Polizza.
- iv. I **Costi e le Spese** occorsi per definire una strategia di comunicazione volta a limitare qualsiasi danno alla reputazione dell'**Assicurato**, inclusa, ma non limitata alla notifica degli individui in seguito ad una **Violazione della confidenzialità di Dati personali**, anche nel caso non ci siano specifici obblighi legali o regolamentari a farlo a seguito di sinistro

L'**Assicurato** avrà inoltre facoltà, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, di nominare un perito.

I riferimenti del perito dovranno essere notificati all'**Assicuratore** non appena possibile successivamente alla notifica della **Perdita** all'**Assicuratore**.

1.1.3. Protezione dei Dati personali

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**, tutti i **Costi e le Spese**, conseguenti a qualsiasi obbligo legale o normativo derivante da una **Violazione della confidenzialità di dati personali** scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si intendono inclusi i costi sostenuti dall'**Assicurato** per la prestazione di assistenza legale da parte di qualsivoglia avvocato o consulente legale.

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, i **Costi e le Spese** sostenuti per:

- i. definire e/o implementare una strategia di comunicazione volta a limitare qualsiasi danno alla reputazione dell'**Assicurato**,
- ii. prevenire, limitare o mitigare l'esposizione dell'**Assicurato** ad una potenziale responsabilità,
- iii. identificare e controllare qualsiasi potenziale uso improprio di **Dati personali**.

1.1.4. Costi di difesa risultanti da una indagine

L'**Assicuratore** si farà carico dei **Costi di difesa** sostenuti dall'**Assicurato** come risultato di una **Indagine** effettuata contro l'**Assicurato** da una **Autorità di regolamentazione** in seguito ad una **Violazione della sicurezza** o ad una **Violazione della confidenzialità di Dati personali** in ogni caso scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

1.1.5. Cyber estorsione

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**, tutti i **Costi e le Spese** sostenuti in seguito ad una **Cyber estorsione** scoperta durante il **Periodo Assicurativo**, ad eccezione di denaro, fondi, valute digitali, beni o servizi commerciabili, nonché di qualunque corrispettivo richiesto per porre termine ad una **Cyber estorsione**. S'intende in ogni caso escluso il pagamento di qualunque prestazione, sia essa una somma di denaro o di altra natura, in favore del soggetto dal quale proviene la minaccia.

1.2. COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER

1.2.1. Violazione della sicurezza e Violazione della confidenzialità di Dati personali

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato** i **Costi di difesa** e i **Danni** derivanti da una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata da un **Terzo**, e rivolta contro l'**Assicurato**, avvenuta durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile) a seguito di una **Violazione della sicurezza** o una **Violazione della confidenzialità di Dati personali**.

1.2.2. Responsabilità derivante dai media

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell' **Assicurato**, i **Costi di difesa** e i **Danni** derivanti da una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata da un **Terzo**, e rivolta all'**Assicurato**, avvenuta durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile), come risultato di qualsiasi riproduzione, pubblicazione, comunicazione, informazione o contenuto digitale pubblicato sul sito internet dell'**Assicurato** e/o sui siti di social networking, afferente a qualunque atto, errore, omissione, o **Violazione della sicurezza**, come di seguito elencato:

- i. Diffamazione, calunnia o danno della reputazione di una persona fisica o giuridica,
- ii. Violazione di qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale, copyright, slogan, marchio commerciale, ditta, licenza, brevetto, idea, informazione o nome del dominio,
- iii. Violazione della privacy e/o diritto di immagine,
- iv. Furto d'identità, inteso come un utilizzo indebito, totale o parziale, dei **Dati personali** di un individuo con l'obiettivo di danneggiarne la reputazione od ottenere del denaro o dei vantaggi.

A maggior precisazione, ed in parziale deroga all'art. 1900 del Codice Civile, le garanzie di cui all'Art. 1.1 - COPERTURA DANNI PROPRI e all'Art. 1.2 - COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE CYBER sono prestate anche per le **Perdite** dovute a colpa grave di un **Assicurato**.

SEZIONE 2 – DEFINIZIONI

Laddove utilizzati nella presente Polizza, ai termini qui di seguito viene attribuito il seguente significato:

2.1. Assicurato

- i. Il **Contraente**, e
- ii. qualunque controllata definita come una entità in cui la **Contraente** alla data o prima del **Periodo Assicurativo**, oppure ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4.7 - **Acquisizione e costituzione di nuove società controllate**:
 - a. Disponga direttamente o indirettamente, di più del 50% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o
 - b. Nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione; o
 - c. Sia nelle condizioni di nominare, in forza di accordo con altri azionisti, la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.
- iii. qualunque **Persona Assicurata**.

2.2. Assicuratore

L'impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le imprese in coassicurazione identificati nei documenti di Polizza.

2.3. Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

2.4. Atto malevolo

- i. Qualunque accesso non autorizzato del **Sistema informatico dell'Assicurato**, o
- ii. Qualunque utilizzo non autorizzato del **Sistema informatico dell'Assicurato**, o
- iii. Un attacco Denial of Service (DoS) al **Sistema informatico dell'Assicurato**, o
- iv. Qualunque non autorizzata introduzione, estrazione, riproduzione, trasmissione, cancellazione, divulgazione, danneggiamento, corruzione o modifica di **Dati** contenuti nel **Sistema informatico dell'Assicurato** o utilizzati dal **Sistema informatico dell'Assicurato**.

2.5. Aumento del costo del lavoro

Tutti i **Costi e le Spese** sostenuti dall'**Assicurato** per ridurre o evitare una perdita di **Profitto lordo** o una perdita di **Margine di intermediazione** a prescindere dal fatto che abbiano prodotto risultati effettivi oppure no.

A maggior precisazione, si conviene, di comune accordo tra le parti, che qualora si abbia un back-log a seguito di una **Perdita**, allora l'**Assicuratore** continuerà a pagare i **Costi e le Spese** fino a quando tale back-log non sia stato rimosso o risolto.

2.6. Autorità di regolamentazione

Qualunque autorità pubblica che è autorizzata a imporre obblighi regolatori e/o legali in relazione al processo di trattamento dei **Dati personali** o di sicurezza informatica.

2.7. Contraente

Il soggetto indicato al punto 1 della Scheda di Polizza.

2.8. Costi di difesa

Qualunque compenso, costo e spesa sostenuti da o per conto dell'**Assicurato** in relazione alla risposta a, e/o difesa, appello e/o accordo relativi a una **Richiesta di risarcimento** o una **Indagine**.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 1917 c.c., comma 3, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'**Assicuratore** nei limiti del quarto della massimale indicato al punto 2 della Scheda di Polizza. Tuttavia, nel caso sia dovuta al **Terzo** danneggiato una somma superiore al massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra **Assicuratore** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

2.9. Costi e Spese

Qualunque necessario e ragionevole compenso, costo e spesa sostenuto/a dall'**Assicurato** e nel quale non sarebbe incorso in assenza di una **Perdita**.

2.10. Cyber estorsione

Qualsiasi ottenimento o tentativo di ottenere qualunque impegno, informazione, bene, servizio, danaro o qualunque altro valore dall'**Assicurato** sotto la minaccia di commettere o commettendo una **Violazione della sicurezza** o **Violazione della confidenzialità di Dati personali**.

2.11. Danni

Qualsiasi ammontare che l'**Assicurato** è legalmente obbligato a pagare, per capitale, interessi e spese. La copertura esclude sanzioni punitive, aggravate, multiple ed esemplari.

2.12. Danno patrimoniale diretto

Il valore di rimpiazzo del **Denaro** o il valore di mercato dei titoli al momento in cui il **Furto** viene scoperto.

2.13. Dati

Qualunque informazione memorizzata in formato digitale.

2.14. Dati personali

Qualsiasi informazione tramite la quale un individuo possa essere identificato o sia identificabile.

2.15. Denaro

Valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, travellers cheques, vaglia postali od ordini di pagamento tenuti per la vendita al pubblico.

2.16. Evento accidentale

Qualunque involontaria o non-intenzionale:

- i. Compromissione o perdita di **Dati**, o
- ii. Parziale o completa indisponibilità del **Sistema informatico dell'Assicurato**.

2.17. E-Crime

Qualsivoglia danno patrimoniale diretto derivante da qualunque dei seguenti crimini:

- Istruzioni Fraudolente;
- Trasferimento fraudolento di fondi;

2.18. Impatto finanziario

Qualunque conseguenza economica o finanziaria di una **Perdita** coperta dalla presente Polizza.

2.19. Indagine

Qualunque indagine, investigazione, ispezione o procedimento formale o ufficiale dell'**Autorità di regolamentazione** rivolto contro l'**Assicurato** o suoi rappresentanti.

2.20. Istruzioni fraudolente

Qualunque perdita che risulti direttamente dal Trasferimento fraudolento di fondi, pagamento o consegna di Denaro o Titoli da parte dell'Assicurato quale risultato diretto di Istruzioni Fraudolente, a condizione che tale perdita sia scoperta per la prima volta dall'Assicurato e sia notificata all'Assicuratore per iscritto durante il Periodo Assicurativo e a condizione che la perdita avvenga successivamente alla Data di Retroattività e prima della scadenza del Periodo Assicurativo.

2.21. Lesione fisica

Qualsiasi danno fisico o psichico subito da una qualsiasi persona fisica.

2.22. Perdita

- i. Qualsiasi **Violazione della sicurezza**, o
- ii. Qualsiasi **Violazione della confidenzialità di dati personali**, o
- iii. Qualsiasi **Cyber estorsione**, o
- iv. Qualsiasi **Richiesta di risarcimento**.

2.23. Periodo Assicurativo

Il periodo incluso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza utile, indicato al punto 6 della Scheda di Polizza.

2.24. Periodo di Carenza

Per la copertura 1.1.1 "Interruzione di Attività", si intende il periodo di interruzione dell'attività indicato al punto 3 della Scheda di Polizza durante il quale la predetta copertura non è attiva.

In particolare:

Periodo di Carenza Assoluto:

Per **Periodo di Carenza Assoluto** si intende il lasso di tempo di parziale o completa indisponibilità del **Sistema Informatico** dell'**Assicurato**, per il quale non sarà riconosciuto alcun indennizzo, a prescindere dalla durata di tale indisponibilità. Il **Periodo di Carenza Assoluto** rappresenta pertanto una franchigia temporale applicabile per sinistro, in relazione alla quale nessun indennizzo spetta all'**Assicurato** per l'indisponibilità parziale o completa del **Sistema informatico dell'Assicurato**, a prescindere dalla durata complessiva di tale indisponibilità.

2.25. Periodo di indennizzo

Per la Copertura 1.1.1 "Interruzione dell'attività": 3 (tre) mesi dalla data della scoperta di una **Violazione della sicurezza** o di una **Violazione della confidenzialità di dati personali**.

Per le Coperture 1.1.2 "Costi e Spese" e 1.1.3 "Protezione dei dati personali": 12 (dodici) mesi dalla data della scoperta di una **Violazione della sicurezza** o di una **Violazione della confidenzialità di dati personali**.

2.26. Periodo di osservazione

Il periodo indicato al punto 9 della Scheda di Polizza, successivo alla scadenza del **Periodo Assicurativo**, nel quale può essere notificata all'**Assicuratore** una **Richiesta di Risarcimento** avanzata per la prima volta durante tale periodo.

2.27. Persona assicurata

Qualunque passato, presente o futuro:

- i. Socio, amministratore, dipendente, lavoratore interinale o a tempo determinato dell'**Assicurato**, mentre operano per conto dello stesso o dietro la sua direzione o sotto il suo controllo; o
- ii. Collaboratore esterno, collaboratore autonomo, o altra persona simile vincolata da un contratto scritto con il **Contraente** o una società controllata e che operi sotto la direzione e supervisione di un **Assicurato**.

Il termine **Persona assicurata** comprende:

- i. il coniuge o, nelle giurisdizioni ove applicabile, il convivente di un socio, amministratore, dipendente o lavoratore, ma solo nel caso in cui la **Richiesta di risarcimento** sia avanzata nei confronti di tale socio, amministratore, dipendente o lavoratore;
- ii. l'erede, il legale rappresentante o l'avente diritto di un socio, amministratore, trustee, dipendente o lavoratore deceduto, ma solo nel caso in cui la **Richiesta di risarcimento** sia avanzata nei confronti di tale socio, amministratore, dipendente o lavoratore.

2.28. Polizza

Il documento che prova l'**Assicurazione**.

2.29. Profitto lordo

Il fatturato realizzato in un dato periodo di 12 (dodici) mesi, esclusi i costi operativi variabili.

2.30. Regolamentazione riguardo i dati personali

Qualsiasi standard avente forza di legge riguardo la protezione di **Dati personali**, incluso ma non limitato al Regolamento Europeo numero 2016/679 ("General Data Protection Regulation").

2.31. Richiesta di risarcimento

Qualsiasi:

- i. pretesa avanzata per iscritto, presentata sia in via giudiziale che extra-giudiziale, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, relativa alla responsabilità dell'**Assicurato**;
- ii. procedimento penale o **Indagine** promossa nei confronti dell'**Assicurato**.

2.32. Sanzione

Qualsiasi sanzione imposta da una **Autorità di regolamentazione**, la cui copertura non è espressamente proibita dalla legge.

2.33. Sistema informatico dell'Assicurato

Qualunque computer, hardware o software, incluso ma non limitato a database e periferiche, apparecchiature, network, ed elementi di archiviazione ed elaborazione dati, sistemi IT ed OT, inclusi i **Dati** stessi, che sia:

- i. Appartenente all'**Assicurato** e/o,
- ii. Affittato, utilizzato o legalmente posseduto dall'**Assicurato** tramite un accordo stipulato col proprietario dei diritti di tale sistema e/o,
- iii. Operato contrattualmente da un **Terzo** esclusivamente per conto dell'**Assicurato** e/o,
- iv. Reso disponibile all'**Assicurato** tramite un contratto (e.g. *cloud computing*).

2.34. Terzo

Qualunque persona fisica o giuridica diversa dall'**Assicurato**. La definizione di **Terzo** non include le **Persone assicurate**, a meno che tali **Persone assicurate** avanzino una richiesta di risarcimento ai sensi dell'**Art. 1.2.1 - Violazione della sicurezza e Violazione della confidenzialità di Dati personali** ed ai sensi dell'**Art. 1.2.2 - Responsabilità derivante da media**.

2.35. Trasferimento fraudolento di fondi

Le perdite derivanti dalla sottrazione di fondi all'assicurato da un conto di pagamento a seguito di un attacco hacker al sistema informatico dell'assicurato da parte di un soggetto terzo in conseguenza del quale vengono impartite Istruzioni fraudolente elettroniche apparentemente provenienti dall'assicurato o da una persona o organizzazione autorizzata dall'assicurato e dirette a ottenere l'addebito, il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi dal conto di pagamento da parte dell'istituto finanziario.

2.36. Violazione della confidenzialità di Dati personali

- i. Qualsiasi accesso non autorizzato, uso, divulgazione o trasmissione, perdita o corruzione di **Dati personali** sotto la cura, custodia o controllo dell'**Assicurato**, o
- ii. Qualsiasi provata o presunta non conformità dell'**Assicurato** nell'adempire ad una **Regolamentazione riguardo i Dati personali**.

2.37. Violazione della sicurezza

- i. Qualunque **Atto malevolo**, o
- ii. Qualunque **Evento accidentale**.

SEZIONE 3 – ESCLUSIONI

Di comune accordo tra le parti si stabilisce che la presente Polizza esclude dal suo ambito di copertura:

3.1 Condotte dolose

Qualsiasi **Perdita** derivante da un atto doloso o fraudolento commesso dall'**Assicurato** o causata da una violazione di leggi o regolamenti da parte dell'**Assicurato**.

La presente esclusione non opera in relazione agli atti dolosi dei dipendenti o delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere.

L'**Assicuratore** anticiperà all'**Assicurato** i **Costi di difesa** di cui alla presente Polizza finché una corte, un tribunale, un arbitro o un **Autorità di regolamentazione** non abbia accertato la responsabilità dell'**Assicurato** in via definitiva.

3.2 Perdita nota

Qualsiasi circostanza che, al momento della prima data di decorrenza della presente Polizza, l'**Assicurato** avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che avrebbe causato una **Richiesta di risarcimento**, e qualsiasi **Perdita** denunciata ai sensi di una Polizza di cui la presente costituisca rinnovo o sostituzione.

3.3 Responsabilità contrattuale

Qualsiasi **Danno** derivante da:

- i. responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** o qualsiasi penale contrattuale, come definita ai sensi del Codice Civile Italiano; o
- ii. garanzia o promessa di garanzia o promessa di pagamento in qualunque modo espressa;

La presente esclusione non opera qualora la responsabilità sarebbe stata comunque attribuita all'**Assicurato** dalla legge.

La presente esclusione non si applica per:

- i. sanzioni contrattuali atte ad indennizzare i danni subiti da un **Terzo**.

3.4 Crime

Qualunque appropriazione indebita di fondi, valori, o qualsiasi altro asset materiale.

Qualsiasi appropriazione indebita di valuta virtuale, bene virtuale da video games a qualunque altro asset immateriale.

Tale esclusione 3.4 – Crime non si applicherà alla garanzia **E-CRIME** qualora quest'ultima venga attivata.

3.5 Lesioni fisiche

Qualsiasi **Lesione Fisica**, a meno che non derivante direttamente o indirettamente da una **Richiesta di risarcimento** volta ad ottenere un risarcimento ai sensi dell'**Art. 1.2.2 - Responsabilità derivante dai media** o in seguito ad una **Violazione della confidenzialità di dati personali**.

3.6 Danno materiale

Qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà diverse dai **Dati**, incluse le conseguenze dirette e indirette.

3.7 Brevetti / Anti-Trust

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** basata su o risultante dai seguenti atti commessi dall'**Assicurato**:

- Qualunque violazione di brevetti;
- Qualunque presunto o provato atto di concorrenza sleale;
- Qualsiasi comportamento antitrust;
- Qualunque pubblicità ingannevole.

Gli ultimi due punti della presente esclusione non possono essere applicati alla copertura garantita dall'**Art. 1.2.2 - Responsabilità derivante dai media**.

3.8 Richiesta di risarcimento degli azionisti

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** effettuata da o per conto di un qualunque azionista volto a compensare danni sofferti in qualità di azionista dell'**Assicurato**.

Tale esclusione non si applicherà qualora la **Richiesta di risarcimento** avanzata dall'azionista sia direttamente correlata alla **Violazione della confidenzialità di dati personali** dell'azionista.

3.9 Miglioramenti (Opzione base)

Tutti i **Costi e Spese** sostenuti per implementare e migliorare il **Sistema informatico dell'Assicurato** o i **Dati** in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente alla **Perdita**;

La presente esclusione non può essere applicata ai **Costi e Spese** necessari a neutralizzare/mitigare **Atti malevoli** coperti dalla presente Polizza.

< in caso di eventuale opzione migliorativa offerta, eliminazione della clausola di esclusione 3.9

3.10 Valore monetario

Il valore monetario o commerciale dei **Dati**.

La presente esclusione non può essere applicata al valore economico di **Dati** che non possono essere ripristinati come da definizione di ripristino di cui all'**Art 1.1.2 - Costi e Spese**.

3.11 Tasse e sanzioni

Tasse, multe e sanzioni pecuniarie diverse da quelle che possono essere imposte dall' **Autorità di regolamentazione**.

3.12 Compensi

I costi, compensi o royalties che l'**Assicurato** è obbligato a pagare per continuare ad utilizzare qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale.

Tale esclusione è applicabile solamente alle garanzie di cui all'**Art. 1.2.2 - Responsabilità derivante dai media**.

3.13 Infrastruttura esterna

Indisponibilità di infrastruttura esterna o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, indisponibilità di cavi o core internet infrastructure server".

3.14 Sotto-dimensionamento volontario

Qualunque **Impatto finanziario** risultante da un sotto-dimensionamento volontario (determinato da un esperto esterno indipendente) del **Sistema informatico dell'Assicurato**.

Di comune accordo tra le parti, si stabilisce che le esclusioni disposte nell'**Art. 3.13 - Infrastruttura esterna** e nell'**Art. 3.14 - Sotto-dimensionamento volontario**, non sono applicabili nel caso di una **Violazione della confidenzialità di dati personali**.

3.15 Servizi Professionali (Opzione base)

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** o **Danno** che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile alla mancata prestazione di servizi professionali o a errori, omissioni, negligenze nella prestazione di servizi professionali.

< in caso di eventuale opzione migliorativa offerta, eliminazione della clausola di esclusione 3.15

3.16 Guerra e guerra informatica

Qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una **Guerra**, dichiarata o non dichiarata o di una **Guerra informatica**.

Attribuzione della Guerra informatica

Fermo restando l'onere della prova dell'assicuratore nel determinare l'attribuzione di una **Guerra informatica** contro uno **Stato**, l'assicurato e l'assicuratore prenderanno in considerazione le prove oggettivamente disponibili.

Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato, oggetto della Guerra informatica in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Definizioni

- a) Per **Guerra informatica** si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato.
- b) Per **Stato** si intende Stato sovrano.
- c) Per **Guerra** si intende:
 - sia l'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione
 - sia l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.

3.17 Forza maggiore

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** o **Perdita** risultante da incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, onda anomala, o qualunque altro evento fisico, in ogni modo originato.

3.18 Azioni di un'autorità pubblica o statale (Opzione base)

Esclusivamente in relazione alla copertura "**DANNI PROPRI**": sono esclusi le **Perdite**, ad eccezione delle **Richieste di risarcimento**, derivanti o riferibili ad azioni di un'autorità pubblica o statale, compreso il sequestro, la confisca o la distruzione del **Sistema informatico dell'Assicurato** o di **Dati**.

< in caso di eventuale opzione migliorativa offerta, eliminazione della clausola di esclusione 3.18

3.19 Clausola di esclusione OFAC

Clausola che potrà essere modificata con testo dell'aggiudicatario qualora non alteri la portata dell'esclusione

L'Assicuratore (o il riassicuratore) non fornirà copertura, né sarà obbligato a pagare un qualunque sinistro, né sarà obbligato a fornire un qualsiasi beneficio in virtù del presente contratto, nel momento in cui, il pagamento di tale sinistro, o la fornitura di tale beneficio espongono l'Assicuratore (il riassicuratore) a qualunque sanzione, proibizione o restrizione in virtù delle risoluzioni delle nazioni Unite o a sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

SEZIONE 4 – CONDIZIONI GENERALI

4.1 Territorialità

La presente Polizza è operante secondo la territorialità indicata al punto 5 della Scheda di Polizza.

4.2 Massimale per periodo assicurativo

Il massimale prestato dalla presente Polizza è definito al punto 2 della Scheda di Polizza. Il massimale è definito come il massimo importo pagabile dall'**Assicuratore** durante il **Periodo assicurativo** per tutte le **Perdite** indennizzabili ai sensi della presente Polizza.

4.3 Franchigia

La franchigia applicabile ad ogni copertura è menzionata al punto 3 della Scheda di Polizza.

Nel caso in cui una **Perdita** comporti l'attivazione di diverse franchigie della presente Polizza, la franchigia più elevata si applicherà una sola volta.

Le **Richieste di risarcimento** collegate sono soggette ad un'unica franchigia.

4.4 Copertura in forma "Claims Made"

La copertura "**RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER**" contenuta nella presente Polizza è prestata in forma claims made e, pertanto, la garanzia è valida per le **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da un **Terzo** durante il **Periodo assicurativo** o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**.

4.5 Altra assicurazione

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano analoga o più ampia copertura rispetto alla copertura offerta dalla presente Polizza. In caso di **Perdita** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1910 del Codice Civile.

4.6 Calcolo dei costi di interruzione dell'attività

Il calcolo delle perdite di cui all'**Art. 1.1.1 - Interruzione di Attività** in capo all'**Assicurato** dovrà essere basato sull'analisi dei ricavi e costi generati durante gli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti alla perdita (come registrato nella contabilità dell'**Assicurato**) e dovrà inoltre considerare la ragionevole proiezione futura della profittabilità o nel caso in cui non fosse avvenuta la **Perdita** e includerà anche le variazioni delle condizioni di mercato che avrebbero avuto effetto sui profitti generati.

4.7 Acquisizione e costituzione di nuove società controllate

Se, durante il **Periodo Assicurativo**, il **Contraente** acquisisce o costituisce una nuova società controllata il cui fatturato rappresenta meno del 25% del fatturato consolidato dell'**Assicurato**, allora la copertura della presente Polizza sarà automaticamente estesa alla nuova società controllata, con copertura attiva dalla data di acquisizione o costituzione.

Nel caso che l'inclusione in copertura non sia automatica, l'entità costituita o acquisita potrà essere considerata come una controllata coperta dalla presente Polizza per un periodo che sarà il minore tra 90 (novanta) giorni dalla data di costituzione o acquisizione e la scadenza della Polizza.

Durante questo periodo l'**Assicuratore** può, a fronte della richiesta del **Contraente** e a fronte della presentazione di tutta la documentazione necessaria, acconsentire ad estendere la copertura alla controllata. Questa estensione sarà soggetta al consenso scritto da parte dell'**Assicuratore** il quale avrà diritto a modificare i termini e le condizioni di Polizza e/o a richiedere un premio aggiuntivo.

4.8 Fusione o acquisizione della Contraente

Se, durante il **Periodo Assicurativo**, una persona fisica o giuridica o più persone fisiche o giuridiche che agiscono congiuntamente:

- i. Disponga direttamente o indirettamente, di più del 50% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della **Contraente**, o
- ii. Nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della **Contraente**; o
- iii. Sia nelle condizioni di nominare, in forza di accordo con altri azionisti, la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della **Contraente**, o
- iv. Si fonde con la **Contraente** e quest'ultima cessa di esistere come entità autonoma,

la copertura prestata dalla presente Polizza si applicherà solamente a qualsiasi **Perdita** avvenuta prima della data effettiva di una delle modifiche sopra-elencate, senza alcun pregiudizio al **Periodo di osservazione** (se applicabile).

4.9 Legge applicabile

La presente Polizza è regolata dalle norme di legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

4.10 Separazione delle proposte di assicurazione

La proposta di assicurazione sarà considerata come separata per ciascuno degli **Assicurati**, e in relazione alle dichiarazioni e ai dettagli forniti nella proposta, nessuna dichiarazione rilasciata o informazione posseduta da un **Assicurato** sarà attribuita ad alcun altro **Assicurato** al fine di stabilire il diritto all'indennizzo per quell'**Assicurato**.

4.11 Periodo di osservazione

Salvo il caso in cui abbia luogo una operazione di fusione o acquisizione dalla **Contraente** ai sensi dell'**Art. 4.8 - Fusione o acquisizione della Contraente**, il **Contraente** avrà diritto ad un **Periodo di osservazione**:

- i. Automaticamente, di 60 (sessanta) giorni, qualora la presente Polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; ovvero,
- ii. Subordinatamente alla richiesta scritta di tale **Periodo di osservazione** da parte del **Contraente** ed al versamento dell'eventuale premio aggiuntivo richiesto come specificato al punto 10 della Scheda di Polizza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del **Periodo Assicurativo**.

Qualora si verifichi una operazione come stabilita ai sensi dell'**Art. 4.8 - Fusione o acquisizione della Contraente**, il **Contraente** potrà avere diritto ad un **Periodo di osservazione** di 72 (settantadue) mesi ai termini ed alle condizioni nonché a fronte del pagamento del premio aggiuntivo che saranno stabiliti dall'**Assicuratore**.

4.12 Durata del contratto, rinnovo della copertura, recesso annuale

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2025 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31.12.2026.

Tuttavia, la Committente, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 30 giorni prima della scadenza della Contratto.

In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

In entrambi i suddetti casi di proroga, alla Società verrà riconosciuta la corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura ulteriore decorrente dalla scadenza o cessazione del contratto. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

4.13 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione della seguente rateizzazione:

Perfezionamento: 30.06.2025 – 31.12.2025

1° rata 31.12.2025 – 31.12.2026

Si precisa e la Società prende atto che Il Contraente per il versamento del premio di perfezionamento, dei rinnovi ed eventuali appendici che comportino il versamento di un premio, è tenuto a versare l'importo del premio applicando una ritenuta dello 0,5%, sul premio lordo con applicazione, anche in caso di rinnovo o proroga, di un termine di mora di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione da parte della Società del documento contrattuale, corredato dalla richiesta di pagamento elaborata dalla Società stessa su propria carta intestata e da documento di tracciabilità. La suddetta ritenuta dell'0,5% trattenuta nel corso della durata del contratto, sarà versata alla Società successivamente alla scadenza definitiva del contratto, dietro presentazione di documento riepilogativo degli importi dovuti.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società, anche per il tramite del broker.

Il premio annuo lordo è convenuto in misura fissa non regolabile e precisamente:

€.....(in lettere.....)

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 l'Assicuratore da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

4.14 Revisione del prezzo

- 1 A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito “Periodo/i di rilevazione”), i prezzi offerti in gara relativi al servizio di copertura assicurativa – Cyber Risk (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”) saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 60 del Codice, in base all’indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività (NIC) relativo alla categoria «Assicurazioni» (ECOICOP 125) pubblicato mensilmente da ISTAT.
- 2 In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell’indice disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai Prezzi_oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’ 80% dell’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%. Qualora emerga l’effettiva necessità di revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2, la Contraente, con propria determinazione, provvederà all’aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione - in caso di aumento degli stessi, - limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
- 3 Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Contraente, ai sensi dell’art. 60, comma 5 del Codice, la Contraente stessa avrà diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi alla Società tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata). La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
- 4 Entro 60 giorni dalla data d’efficacia del recesso, la Società dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo, pena l’applicazione delle penali di cui al richiamato art. 14.
- 5 Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.
- 6 In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

4.15 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il **Contraente** è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata all’**Assicuratore**.

4.16 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del **Contraente** anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’**Assicuratore**.

4.17 Interpretazione del contratto - Clausola di Buona Fede

Si conviene, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di Polizza, che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'**Assicurato** su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.

Inoltre, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del **Contraente** di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del **Contraente**.

4.18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente documento, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. La Società, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Contraente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Sogei.

5. La Società, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Sogei verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Società si obbliga a trasmettere alla Contraente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della medesima, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4.19 Trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 27 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013;), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione della Committente, potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione

europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

6. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
7. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Con riferimento alle attività dedotte nel Contratto, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare e si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

4.20 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Compagnie di Assicurazioni in appresso indicate:

- (Delegataria)
-(Coassicuratrice)

Le compagnie assicuratrici hanno convenuto di affidare la delega alla Compagnia di Assicurazione di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno intrattenuti dalla **Contraente** esclusivamente con la Compagnia di Assicurazione Delegataria, la quale provvederà ad informare le Coassicuratrici ed a compiere tutte ed ogni opportuna preventiva attività inclusa la preventiva raccolta di nulla osta a procedere anche in forma scritta.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, incluso l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto delle Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

Con la sottoscrizione della presente Polizza, le Coassicuratrici danno mandato alla Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi e ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione.

Pertanto, la firma apposta dalla Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

La Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'**Assicurato** quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Resta inteso che ognuna delle Compagnie Coassicuratrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati, in proporzione della rispettiva quota e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

4.21 Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell'offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

4.22 Assicurazione presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C...

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

4.23 Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

4.23 Recesso per sinistro (Opzione migliorativa a))

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.

4.24 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Alla stipulazione della polizza, e in occasione di ciascun versamento, la Società rilascerà al Contraente una quietanza di premio e un'appendice-distinta contenente i nominativi degli assicurati, con l'indicazione per ciascuno del capitale assicurato e del relativo premio.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando

il pagamento del relativo premio entro 45 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta

4.25 Obblighi e adempimenti a carico del fornitore

1. *<Nell'ipotesi in cui il Fornitore o nel caso di RTI/Consorzi, un'impresa del RTI/Consorzio, sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50) inserire la seguente clausola. Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre>* Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente *<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere:* in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.

La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

2. *< Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti. Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre>* Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente *<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere:* in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti> una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999.

A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:

- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro;
- dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.

La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

3- *<Nell'ipotesi in cui il Fornitore o in caso di rti/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui ai precedenti commi. Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre>:* La/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i, sarà/anno pubblicata/e sul profilo della Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti dell'art. 1, comma.

4. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link "[Politica per la Responsabilità Sociale](#)" e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail SPTeam@sogei.it il modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale" con il seguente oggetto "Impegno sulla Responsabilità Sociale".

5. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica Ambientale (da inserire link) adottata dalla Sogei consultabile sul sito istituzionale e si impegna a rispettare le procedure operative interne relative al Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.

Inoltre la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed

efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero a mezzo posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4.26 Penali

- 5 In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta al precedente articolo 14 comma 1 (ovvero la Relazione di genere) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, una penale pari a 5.000 €.
- 6 In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta al precedente articolo 14 comma 2 (ovvero la certificazione e relazione disabili) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, una penale pari a 5.000 €.
- 7 Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
- 8 La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 27, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
- 9 Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

4.27 Clausola intermediari

Si conviene quanto segue:

A) Affidamento e gestione del contratto

Per l'assistenza nella presente procedura, Sogei Spa si è avvalsa e di avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh Spa, di seguito definito

Broker, con sede operativa in Roma – Viale di Villa Grazioli, 23 – 00100 Roma pec: roma.ep@cert.marsh.it; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti dal broker per conto di Sogei Spa.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta dalla Società stessa al Contraente/Assicurato.

Si precisa che per la presente polizza i pagamenti dei premi avverranno direttamente a favore della Società e nei termini stabili all'art. 4.13 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia". Qualora, previa comunicazione da parte del Contraente/Assicurato alla Società, il pagamento del premio avvenisse tramite il Broker, la Società dichiara che quest'ultimo è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

La Società dovrà pertanto comunicare il nominativo e il/i recapito/i di un Referente del Servizio, dipendente della Società, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con il Broker.

< in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's di Londra: Fermo restando quanto espresso nei punti che precedono, i sottoscrittori Lloyd's di Londra dovranno indicare il loro corrispondente/coverholder gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's di Londra stessi.

Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Lloyd's;

b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società.

Si precisa inoltre che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi ed i Lloyd's di Londra riconosceranno l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art.1901 c.c., del pagamento così effettuato. Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data di pagamento del premio effettuato dal Contraente al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's.>

B) Remunerazione del Broker e premio di polizza

La remunerazione del broker è posta per intero a carico della Contraente, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel contratto di "Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per Sogei S.p.A." n° NRXM 190194 del 01/09/2019. In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte della Società.
- La Società/e aggiudicataria si impegna/no a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza commissioni od emolumenti, inerenti il presente contratto, riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa
- A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

4.28 Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione

1. La Società prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012, e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. La Società si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. La Società, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. La Società, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, la Società dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. La Società si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. La Società, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

4.29 Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

4.30 Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

4.31 Garanzia definitiva

1. La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Sogei ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. particolare, la Sogei ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La Sogei ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. La Sogei può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Sogei conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti della Sogei verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Sogei in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Sogei la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Sogei il valore dello svincolo. La Sogei si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.
11. La Società si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Sogei, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

4.32 Divieto di Cessione del contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

4.33 Subappalto

< se il subappalto è previsto, inserire quanto segue:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale **di cui il% è riservato a piccole e medie imprese**
2. Il subappalto dichiarato in sede di offerta sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera;

inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 119 comma 2, terzo periodo del Codice né può essere ammesso l'ulteriore subappalto delle prestazioni indicate nei documenti di gara ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare (ovvero nella diversa misura eventualmente indicata in sede di offerta) a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

3. Si precisa che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: <https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta-subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html>, pena il rigetto dell'istanza stessa.
4. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
5. L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività che essa o i suoi subappaltatori eseguirà: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate
6. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione alla Committente dell'intervenuta risoluzione.
7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
9. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
10. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - i. il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale, il subappaltatore è tenuto ad applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis;;

- ii. devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- 11. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 12. L'Impresa è responsabile in solido nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
- 13. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 14. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
- 15. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95. del Codice.
- 16. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti.
- 17. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla

data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

18. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
20. Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del precedente comma 17 del presente articolo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto negli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis) del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2.
21. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
22. Si precisa che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: <https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta-subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html>, pena il rigetto dell'istanza stessa.
23. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
24. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.>

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire:

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. >

4.34 Incompatibilità

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

<eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo:

4.35 Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto

In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di

invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, la Società con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti della Società all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

SEZIONE 5 – NOTIFICA E GESTIONE DEI SINISTRI

Le seguenti disposizioni sono applicabili a tutte le sezioni della Polizza.

5.1 Notifica di una Perdita

L'**Assicurato** dovrà dare notizia all'**Assicuratore** nel più breve tempo possibile dopo che ne sia venuto per la prima volta a conoscenza di:

- i. Qualunque **Richiesta di risarcimento** avanzata per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile);
- ii. Qualunque **Perdita**, diversa da una **Richiesta di risarcimento**, scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

Qualunque **Impatto finanziario** risultante da una singola **Perdita** o da una serie di **Perdite** consequenziali dovrà essere allocato al **Periodo Assicurativo** durante il quale la prima **Perdita** è stata notificata all'**Assicuratore**.

Tutte le **Perdite** derivanti o attribuibili a qualunque unica fonte o causa costituiranno una singola **Perdita** sotto la presente Polizza.

Se durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile) un **Assicurato** viene a conoscenza per la prima volta di fatti o circostanze che possono dare origine ad una **Richiesta di risarcimento** o una **Perdita**, potrà notificare per iscritto tali fatti o circostanze all'**Assicuratore**. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno una stima, ove possibile, del potenziale **Impatto finanziario**.

Se l'**Assicurato** dà notizia all'**Assicuratore** di una qualunque **Perdita** originata da un fatto o circostanza presunti dal precedente fatto o circostanza notificati, allora, qualunque successiva **Richiesta di risarcimento** rivolta contro l'**Assicurato** o qualunque **Perdita** sarà considerata come rivolta contro l'**Assicurato**, durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile), e riportata all'**Assicuratore** allo stesso tempo della **Perdita** prima notificata.

5.2 Gestione della perdita

L'**Assicurato** ha diritto, previo consenso scritto da parte dell'**Assicuratore**, di mantenere o nominare un qualsiasi consulente o avvocato per rappresentare i suoi interessi.

L'**Assicurato** è obbligato a prestare assistenza all'**Assicuratore** ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'**Assicuratore** stesso.

L'**Assicurato** ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** contro di lui promossa salvo che l'**Assicuratore**, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa.

Anche qualora l'**Assicuratore** non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'**Assicuratore**.

5.3 Accordo/transazione

L'**Assicurato** si riserva il diritto di accordarsi con qualunque reclamante o suo beneficiario.

Tuttavia, l'**Assicurato** non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario senza la preventiva autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**.

5.4 Mitigazione di una Perdita

Qualora si verifichi una **Perdita**, l'**Assicurato** dovrà immediatamente intraprendere tutte le misure precauzionali necessarie e ragionevoli volte a limitarne l'**Impatto finanziario**. Tali **Costi e Spese** saranno a carico dell'**Assicuratore** secondo quanto previsto all'**Art. 1.1.2 - Costi e Spese**.

5.5 Surroga e rivalsa

Qualora venga eseguito un pagamento ai sensi della presente Polizza in relazione a una **Perdita**, l'**Assicuratore** sarà surrogato in tutti i diritti di rivalsa dell'**Assicurato** (sia che l'**Assicurato** sia stato o meno interamente risarcito della **Perdita** effettiva). L'**Assicurato** fornirà all'**Assicuratore** tutta la ragionevole assistenza e collaborazione in tal senso, e non dovrà pregiudicare in alcun modo i diritti di rivalsa dell'**Assicuratore**.

Eventuali importi recuperati in eccesso rispetto all'indennizzo totale versato dall'**Assicuratore** ai sensi della presente Polizza (dedotti i costi di recupero) dovranno essere restituiti all'**Assicurato**.

L'**Assicuratore** non dovrà esercitare alcun diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'**Assicurato** fatto salvo in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

5.6 Pagamento della Perdita

La **Perdita** deve essere pagata nel paese in cui si è verificata. Se non è possibile, l'indennizzo deve essere effettuato al **Contraente**:

- per il rimborso all'**Assicurato** dell'**Impatto finanziario**: alla data di pagamento da parte dell'**Assicurato**,
- per il pagamento anticipato da parte dell'**Assicuratore** dell'**Impatto finanziario**: alla data di pagamento da parte dell'**Assicuratore**.

SEZIONE 6 – PREMIO ANNUO LORDO

Il premio annuo è così determinato

Rif.	Garanzia	Premio annuo imponibile	Tasse	Premi annuo lordo
Sez. 1 – Art. 1.1	Copertura danni propri	€	€	€
Sez. 1 – Art. 1.2	Copertura della Responsabilità civile cyber	€	€	€
TOTALE		€	€	€

La Società

Il Contraente
